

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e U. Zechner, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3 e all'allegato II della direttiva 91/440/CE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25) nonché agli articoli 4, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14/CE, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013
— Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-556/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 14, paragrafo 2 — Gestore dell'infrastruttura — Indipendenza organizzativa e decisionale — Struttura di holding — Direttiva 2001/14 — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 — Fissazione dei diritti sulla base dei costi diretti — Imposizione dei diritti — Costi diretti — Costi totali — Direttiva 2001/14 — Articolo 6, paragrafo 2 — Assenza di incentivi a ridurre i costi — Direttiva 91/440 — Articolo 10, paragrafo 7 — Direttiva 2001/14 — Articolo 30, paragrafo 4 — Organismo di regolamentazione — Competenze)

(2013/C 114/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, N. Graf Vitzthum, agenti, e R. Van der Hout, advocaat)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine assegnato di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3, e all'allegato II, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 2, 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafo 4, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 38 del 5.2.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Haparanda tingsrätt — Svezia) — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson

(Causa C-617/10) (¹)

(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Ambito di applicazione — Articolo 51 — Attuazione del diritto dell'Unione — Repressione di comportamenti lesivi di una risorsa propria dell'Unione — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti, amministrativo e penale, per sanzionare la medesima infrazione — Compatibilità)

(2013/C 114/08)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Haparanda tingsrätt